


~~\_\_\_\_\_~~ CON DELIBERAZIONE  
APPROVATO  
**GIUNTALE**  
~~\_\_\_\_\_~~ N. **15** DEL **17 FEB** 2016

IL SINDACO

IL SEGRETARIO  
COMUNALE

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA  
PROVINCIA DI UDINE



ADOTTATO CON DELIBERAZIONE  
~~\_\_\_\_\_~~

CONSILIARE N. .... DEL .....

IL SINDACO

IL SEGRETARIO  
COMUNALE




**COMUNE DI BERTIOLO**

**VARIANTE P.R.G.C. n. 32**

**RELAZIONE PER LA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VAS**

Arch. Fabiana Brugneri



Febbraio 2016

## 1. Premessa

La presente verifica di assoggettabilità a VAS, che riguarda la Variante n.32 al PRGC del comune di BertioLO, viene redatta nell'ambito della procedura prevista ai sensi dell'art. 4 della L.R. 16 /2008 e s.m.i. e in attuazione alle disposizioni dell'art.12 comma 6 del D.lgs. n. 152/2010 e della legislazione e della normativa vigente in materia .

- *Direttiva 2001/42/CE (Allegato II) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27.06.2001, relativa alla valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;*
- *Recepimento regionale rappresentato dalla LR 6 maggio 2005 n°11, recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Autonoma FVG derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità Europee. Attuazione delle direttive 2001/42/CE, 2003/4/CE e 2003/78/CE (Legge comunitaria 2004)";*
- *D.Lgs.3 aprile 2006 n.152, recante norme in materia ambientale come modificata ed aggiornata al D.Lgs. 29.06.2010 n.128 "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo, a norma dell'articolo 12 della legge 18.06.2009, n.69".*
- *L.R. n.16/2008 e s.m.i. recante "Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo*

La Legge Regionale 6 maggio 2005 n. 11 prevede che, al fine di promuovere uno sviluppo sostenibile e assicurare un elevato livello di protezione dell'ambiente, la regione, gli enti locali e gli altri enti pubblici, provvedano alla valutazione ambientale strategica (VAS) di piani e programmi (P/P) aventi effetti significativi sull'ambiente. (art. 3 – 1° comma).

La procedura di verifica si svolge sulla base dei criteri fissati dall'Allegato 1 Parte II della Direttiva 2001/42/CE, dei contenuti del rapporto ambientale e dei pareri e delle risultanze, consultazioni delle autorità ambientali interessate.

Nella Legge Regionale 16/2008 del 5/12/2008 sono state introdotte alcune specificazioni riguardanti la valutazione ambientale strategica degli strumenti urbanistici comunali. In particolare, l'art. 4 individua nella Giunta comunale l'autorità competente in materia e stabilisce che sono da considerare "piccole aree a livello locale" le aree oggetto di varianti non sostanziali agli strumenti urbanistici comunali, di cui all'art. 63, comma 5, della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5.

### 1.1 Contenuti e scopo del documento

Il documento di verifica, che costituisce lo strumento per l'integrazione delle considerazioni di carattere ambientale rispetto a quelle di carattere pianificatorio, garantendo un elevato livello di protezione ambientale e rappresentando elemento di verifica e valutazione partecipata all'interno del percorso tecnico/amministrativo dello strumento urbanistico medesimo, si articola attraverso:

- la valutazione della portata e dei caratteri delle azioni della variante;
- l'esame delle eventuali intersezioni e degli effetti prodotti dalla stessa variante sull'ambiente nell'ambito delle potenzialità ex-post.

Comprende una descrizione dei contenuti della variante e le informazioni necessarie alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente attesi dalla sua attuazione.

E' redatto con riferimento ai contenuti dell'art. 12 del D.L. 152/2006 s.m.i. e ha lo scopo di fornire all'autorità che deve esprimere il provvedimento di verifica, le informazioni necessarie a decidere se le previsioni derivanti dall'approvazione della stessa possono avere effetti significativi sull'ambiente.

## 2. Descrizione sintetica della variante

L'azione di variante riguarda la ridefinizione di un lotto, sito nel nucleo di Virco e classificato dal PRGC vigente come "zona omogenea B1 -Interna".

Viene proposta con la finalità di conseguire una forma del lotto più consona all'edificazione.

Il lotto vigente, di superficie pari a mq. 1859 viene ridefinito con una superficie pari a mq.1807.

## 3. Identificazione e valutazione dei possibili impatti ambientali generati dalle azioni in programma

Di seguito sono elencati i possibili impatti che le azioni di variante potrebbero generare sulle principali componenti ambientali.

- o **Aria** – non sono rilevabili effetti conseguenti agli interventi in programma;
- o **Acqua** – non sono rilevabili effetti sul consumo di acqua in quanto l'azione di variante non comporta aumento del carico insediativo;
- o **Suolo** – non sono rilevabili effetti sul consumo di suolo in quanto l'azione di variante non comporta consumo di suolo aggiuntivo;
- o **Rischi naturali** – non sono rilevabili effetti conseguenti agli interventi in programma;
- o **Natura e biodiversità** – non sono rilevabili effetti conseguenti agli interventi in programma;
- o **Rifiuti** – non sono rilevabili effetti nella produzione di rifiuti in quanto la variante non comporta un aumento del carico insediativo;
- o **Rumore** - non sono rilevabili effetti conseguenti agli interventi in programma;
- o **Energia** - non sono rilevabili effetti nel consumo di energia in quanto la variante non comporta aumento del carico insediativo;
- o **Paesaggio** – non sono rilevabili effetti conseguenti agli interventi in programma;
- o **Popolazione** – non sono rilevabili effetti conseguenti agli interventi in programma;
- o **Patrimonio culturale/architettonico/archeologico** – non sono rilevabili effetti conseguenti agli interventi in programma.

**4 .1.2. Valutazione dei possibili effetti significativi sull'ambiente con riferimento all'Allegato I del D.L. 152/2006**

- *in quale misura la variante stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse*  
L'azione di variante costituisce parziale modifica al solo quadro di riferimento urbanistico comunale generale.
- *In quale misura la variante influenza altri piani o programmi inclusi quelli gerarchicamente ordinati*  
L'azione di variante non influenza altri piani e/o programmi .
- *pertinenza della variante per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile*  
La modifica apportata dalla variante non è relazionabile con temi generali di livello comunale in materia ambientale e di sviluppo sostenibile.
- *problemi ambientali pertinenti al piano o al programma*  
I contenuti della variante, per la loro natura e modesta entità non comportano nella loro attuazione problemi ambientali
- *la rilevanza del piano o del programma per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente (ad es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque)*  
I contenuti della variante, per la loro natura e modesta entità non hanno rilevanza per l'attuazione delle principali normative comunitarie nel settore dell'ambiente.
- *probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli effetti, carattere cumulativo degli effetti*  
In termini di probabilità, durata, carattere cumulativo, frequenza e reversibilità, i potenziali effetti derivanti dall'attuazione della presente variante quali l'aumento del consumo di suolo, l'incremento delle emissioni inquinanti atmosferiche e acustiche, l'alterazione del paesaggio, l'aumento di consumi idrici ed energetici risultano nulli.
- *Natura transfrontaliera degli effetti,*  
La variante non determina implicazioni di natura transfrontaliera.
- *Rischi per la salute umana o per l'ambiente*  
I contenuti della variante non determinano rischi per la salute umana o per l'ambiente.
- *Entità ed estensione nello spazio degli impatti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate)*  
L'area e la popolazione potenzialmente interessata dagli effetti derivanti dall'attuazione delle previsioni della variante sono circoscritte all'ambito comunale.

- *Valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa:*
  - *delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale,*
  - *del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite,*
  - *dell'utilizzo intensivo del suolo,*

L' area oggetto di variante non è interessata da vincoli paesaggistici nè presenta altre caratteristiche di vulnerabilità .

- *Effetti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale.*

All'interno del territorio del Comune di Bertiole è presente il sito di importanza comunitaria SIC - IT3320026 Risorgive dello Stella.

La variante non introduce elementi o azioni in grado di produrre inquinamento e disturbi ambientali, o alterare, in senso negativo, il sistema ecologico e la biodiversità dell'habitat.

## 5. Conclusioni

Alla luce delle considerazioni sopra effettuate ,conformemente ai requisiti per la determinazione dei possibili effetti significativi sull'ambiente di cui all'Allegato II della Direttiva comunitaria 2001/42/CE ed il recepimento da parte dello Stato rappresentato dall'Allegato I, D.Lgs. 128/2010 del 29 giugno 2010, si ritiene che per la Variante n.32 al PRGC del comune di Bertiole non sia necessario procedere con l'applicazione completa della procedura di "Valutazione Ambientale Strategica (VAS)", in quanto la stessa non determina effetti significativi sull'ambiente, poiché interessa una modesta variazione che si inserisce all'interno del quadro pianificatorio del PRGC vigente e non comporta aumento della capacità insediativa.

